

B

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2009¹,
decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998² relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a e b

² Il conto economico ingloba i ricavi e le spese:

- a. i ricavi si compongono delle attribuzioni al fondo sotto forma di entrate a destinazione vincolata, dell'attivazione di mutui nonché di interessi attivi sui mutui;
- b. le spese si compongono dei prelievi messi a disposizione dei progetti, dei rimborsi degli impegni vincolati alla loro realizzazione e al relativo finanziamento, degli interessi passivi sugli impegni del fondo nonché degli ammortamenti degli attivi.

II

La presente modifica entra in vigore il ...

¹ FF 2009 6281

² RS 742.140

